



n. 96-1/2023 P.U.

Tribunale di Como
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali

Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò,
designato con provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.10.2023,
ha emesso il seguente decreto:

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70 C.C.I.L.

Visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **Rita Bodini** (CCCFNC87L23F839W), in data 05.10.2023, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri;
esaminati gli atti e letta la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi avv. Carmen Di Benedetto;

OSSERVA

Sussiste, in primo luogo, la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede a Merone (CO), alla via Vittorio Emanuele II, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale. Alla domanda è allegata la documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII.

La parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa.

Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. L'istante risulta gravata da debiti per complessivi 120.682,15 euro, così riepilogati:

CREDITORI IN PREDEDUZIONE	IMPORTO DEBITO
Professionista nominato OCC (compenso stimato)	6.180,34 €
Avvocati Cacciola - Carpentieri	6.618,57 €
Totale creditori in prededuzione	12.798,91 €
Creditori con privilegio immobiliare	IMPORTO DEBITO
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a.	82.529,05 €
Totale creditori con privilegio immobiliare	82.529,05 €
Creditori con privilegio mobiliare	IMPORTO DEBITO
Agenzia riscossione (bollo auto 2018)	272,29 €
Totale creditori con privilegio mobiliare	272,29 €
Creditori degradati a chirografo per incapacienza del bene	IMPORTO DEBITO
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a.	14.529,05 €
Totale creditori degradati a chirografo	14.529,05 €
Creditori chirografari	IMPORTO DEBITO
Marte SPV s.r.l e per essa HOIST Italia s.r.l.	8.734,55 €
Bolli auto	1.818,30 €
Totale creditori chirografari	10.552,85 €
Totale creditori	120.682,15 €

A fronte di tale indebitamento complessivo, la debitrice risulta percepire uno stipendio mensile pari a circa 1.000,00 euro, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in corso con la società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa (attualmente l'utilizzatrice è la società Logicos Soc. Cooperativa). Il contratto di lavoro, peraltro, ha termine in scadenza al 25.11.2023. Con il predetto stipendio l'istante contribuisce al mantenimento del proprio nucleo familiare, composto dal marito Giacalone Domenico, nato il 9/2/1967 (che risulta percepire reddito da lavoro dipendente, come meglio si dirà) e dai figli Giacalone Andrea, nato il 2/4/1998 (che risulta percepire reddito da lavoro dipendente, come meglio si dirà), e Marika Giacalone, nata il 26/10/2002 (come da certificato di stato di famiglia in atti). Le spese mensili necessarie al mantenimento della famiglia sono state stimate in 2.453,00 euro, a fronte di entrate complessive (derivanti dai redditi percepiti dall'istante, dal marito e dal figlio) che ammonterebbero a circa 3.300,00 euro, come indicato dall'OCC.

L'istante, inoltre, risulta proprietaria di un appartamento sito in Merone (CO), Via Vittorio Emanuele II, n. 2, presso il quale vive con il marito (Domenico Giacalone) ed il figlio (Andrea Giacalone). Tale immobile è stato pignorato nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi a questo Tribunale, ed iscritta al n. 07/2020 R.G.E., nella quale è stata già autorizzata la vendita senza incanto, con terzo esperimento fissato per la data del 18/10/2023 (prezzo base d'asta pari ad € 68.000,00, offerta minima di € 51.000,00). La signora Bodini, inoltre, risulta proprietaria di un'autovettura FIAT UNO Tg. CO-DS 51208, immatricolata nel Novembre 1993 ed acquistata nel 2015 per € 100,00, nonché di una Volkswagen Golf Tg. CK451TG, che risulta immatricolata nell'anno 2003, del valore di €. 2.500,00 circa, come indicato dall'OCC. L'istante, inoltre, è titolare di un libretto di risparmio con saldo attivo pari a 4.031,98 euro e di una PostePay con saldo attivo pari ad euro 985,81.

Le richiamate circostanze attestano come il consumatore versi in stato di sovraindebitamento, da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”*, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Invero, nel caso di specie l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata e risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà della debitrice, destinato ad abitazione familiare. L'istante, inoltre, non vanta redditi sufficienti o ulteriori beni prontamente liquidabili che possano consentire di far fronte all'indebitamento complessivo indicato, anche in considerazione della circostanza che la stessa risulta assunta a tempo determinato con scadenza del contratto di lavoro a novembre prossimo.

Non si ravvisa, inoltre, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, non avendo il consumatore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Deve ritenersi, infatti, che, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi

dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile all'incapacità di far fronte alle rate del mutuo contratto insieme al marito per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare (il mutuo risulta stipulato in data 13/12/2001). Invero, il sig. Giacalone nel 2017 aveva cessato l'attività di autotrasportatore in proprio, attese le difficoltà finanziarie registrate dalla propria ditta individuale. Per tale ragione, era venuto meno l'unico reddito destinato al mantenimento della famiglia, atteso che, in quel periodo, l'istante risultava priva di occupazione.

Bodini Rita, quindi, propone la soddisfazione dei propri creditori nella seguente misura:

Proposta di risanamento dei debiti			
CREDITORI IN PREDEDUZIONE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO OFFERTO	% soddisfazione
Professionista nominato OCC (compenso stimato)	6.180,34 €	6.180,34 €	100%
Avvocati Cacciola - Carpentieri	6.618,57 €	6.618,57 €	100%
Totale creditori in prededuzione	12.798,91 €	12.798,91 €	
Creditori con privilegio immobiliare	IMPORTO DEBITO	IMPORTO OFFERTO	% soddisfazione
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a.	82.529,05 €	68.000,00 €	82%
Totale creditori con privilegio immobiliare	82.529,05 €	68.000,00 €	
Creditori con privilegio mobiliare	IMPORTO DEBITO	IMPORTO OFFERTO	% soddisfazione
Agenzia riscossione (bollo auto 2018)	272,29 €	223,28 €	82%
Totale creditori con privilegio mobiliare	272,29 €	223,28 €	
Creditori degradati a chirografo per incapienza del bene	IMPORTO DEBITO	IMPORTO OFFERTO	% soddisfazione
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a.	14.529,05 €	726,45 €	5%
Totale creditori degradati a chirografo	14.529,05 €	726,45 €	
Creditori chirografari	IMPORTO DEBITO	IMPORTO OFFERTO	% soddisfazione
Marte SPV s.r.l e per essa HOIST Italia s.r.l.	8.734,55 €	436,73 €	5%
Bolli auto	1.818,30 €	90,92 €	5%
Totale creditori chirografari	10.552,85 €	527,64 €	
Totale creditori	120.682,15 €	82.053,01 €	
Importo offerto a tutte le classi creditorie		82.276,28 €	

Al fine del soddisfacimento dei creditori nella misura indicata, il piano proposto prevede i seguenti pagamenti: versamento di euro 4.000,00 alla sentenza di omologa; versamenti mensili di euro 845,00 per 94 rate ossia per 7 anni e 10 mesi.

La somma messa a disposizione dei creditori deriva dallo stipendio mensile percepito dalla ricorrente. Nel caso in cui il contratto di lavoro dell'istante non venisse rinnovato, l'adempimento dell'obbligo dei pagamenti rateali verrebbe garantito dal marito e dal figlio. In particolare, in tale ipotesi, il sig. Domenico Giacalone (il quale attualmente svolge attività di autotrasportatore presso la Autotrasporti Rodelli Sas di Marco Rodelli & C., con uno stipendio base di €. 2.300,00 circa), verserebbe una

somma mensile pari ad euro 645,00, mentre il residuo importo, pari a 200,00 euro, verrebbe messo a disposizione dal figlio Andrea Giacalone (lavoratore a tempo indeterminato dal 1 settembre 2020, presso la ATI s.r.l., la cui busta paga ammonta a circa 1.586,00 €).

Invero, il piano e la proposta appaiono ammissibili. Quanto alla durata, deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini *Cass. Sez. I, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019*, con riferimento alla disciplina previgente). Ai sensi dell'art. 67, co. 4 CCII, inoltre, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Nel caso di specie, invero, il pagamento offerto al creditore ipotecario Amco Asset Management Company s.p.a. ammonta a complessivi euro 68.726,45 euro, ossia un importo non inferiore al prezzo base d'asta dell'immobile, come stabilito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 07/2020 R.G.E., in relazione all'esperimento di vendita previsto per 18.10.2023. Occorre considerare, infatti, che sono stati già esperiti due tentativi di vendita infruttuosi in relazione all'immobile pignorato e che l'offerta minima prevista per il prossimo esperimento di vendita risulta pari a 51.000,00 euro. Oltre, quindi, al pagamento integrale delle spese prededucibili, l'istante offre al creditore ipotecario un soddisfacimento pari all'82% del credito, nonché pari al 5 % della quota parte degradata al chirografo per incapacienza. La stessa percentuale (pari all'82%) viene offerta al creditore privilegiato Agenzia delle Entrate riscossione rispetto al debito di euro 272, 29. I creditori chirografari, invece, verrebbero soddisfatti secondo le percentuali indicate nella richiamata tabella.

L'istante, inoltre, ha domandato di disporre, ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCI, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 7 del 2020 R.G.E., e, più in generale, di inibire le azioni esecutive e cautelari, nonché di disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. L'istanza appare accoglibile, atteso che risulta finalizzata a salvaguardare l'immobile destinato ad abitazione della famiglia, la cui eventuale vendita in sede esecutiva pregiudicherebbe irrimediabilmente l'attuazione del piano e della proposta.

Occorre precisare, infine, che la ricorrente ha proposto, altresì, domanda di apertura della liquidazione controllata, nel caso in cui non venisse omologato il piano. La predetta domanda, pertanto, verrà esaminata nell'ipotesi di eventuale diniego dell'omologazione.

PQM

- Ammette la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Rita Bodini;
- Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti l'udienza del 4 dicembre 2023 ore 9.30;
- Ordina che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;
- Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.;
- Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi;
- Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;
- Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:
 - a) sospende la procedura esecutiva immobiliare n. 7/2020 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale;
 - a) dispone che i creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, nonché acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore.

Dispone che l'istante notifichi il presente decreto ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio.

Si comunichi.

Como, 13/10/2023

Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò

